

SIBILLASSOCIATI srl

Salita inf. S. Anna, 50 - 16125 Genova
Tel. +39/010/2470894/2514800 -Fax +39/010/2514623

CODICE IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

I|TER/050/C|DAP|EG05

AGENZIA DEL DEMANIO
FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA – SEDE DI TORINO
Corso Bolzano, 30 – Torino

FIP “NUOVO PALAZZO UFFICI FINANZIARI”

**SEDE DELLA FILIALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO
CORSO BOLZANO, 30 – TORINO**

**PROGETTO ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO
OPERE GENERALI**

I Progettisti:
Arch. Stefano Sibilla
Ing. Antonio Sibilla
Ing. Walter Ronzoni

Cod. Rev.	Data Rev.	Descrizione revisionale	Redatto	Controllato	Approvato
C	12/11/2013	Emissione con integrazioni per validazione	U R T	D R T	P R S
B	16/09/2013	Emissione con integrazioni per validazione	U R T	D R T	P R S
A	01/02/2013	Emissione per gli Enti	U R T	D R T	P R S

Sostituisce il:

Sostituito da:

SOMMARIO

1. SCHEMA DI CONTRATTO	2
1.1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1.1. ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	5
1.1.2. ART. 2 - CAPITOLATO D'APPALTO.....	5
1.1.3. ART.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO.....	6
1.1.4. ART. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.....	6
1.2. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	7
1.2.1. ART. 5 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	7
1.2.2. ART. 6 – PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	7
1.2.3. ART. 7 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.....	8
1.2.4. ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA.....	9
1.2.5. ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	10
1.2.6. ART. 10 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	10
1.2.7. ART.11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	11
1.2.8. ART. 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI.....	13
1.2.9. ART. 13 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.	14
1.2.10. ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	14
1.2.11. ART. 15 – CONTROVERSIE.....	16
1.3. TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	17
1.3.1. ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.	17
1.3.2. ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.....	17
1.3.3. ART. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.	17
1.3.4. ART. 19 - SUBAPPALTO.	18
1.3.5. ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.	19
1.3.6. ART. 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.....	19
1.3.7. ART. 22 - POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE.	20
1.4. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	22
1.4.1. ART. 23 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	22
1.4.2. ART. 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.....	23
1.4.3. ART. 25 - ELEZIONE DEL DOMICILIO.....	23
1.4.4. ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.	23

1. SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO D'APPALTO DELLE OPERE DI "INTERVENTI DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO SULL'IMMOBILE FIP "NUOVO PALAZZO UFFICI FINANZIARI" SITO IN TORINO, CORSO BOLZANO N. 30".

FRA

- la AGENZIA DEL DEMANIO – Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, con sede in Roma – Via Barberini n. 38 e domiciliato per la carica presso la Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, Corso Bolzano n. 30, Torino, C.F./P.IVA 06340981007, in persona del suo Direttore Dott. Ernesto Alemanno (di seguito, "**Committente**")

E

- l'Impresa _____
con sede in _____, via _____
_____ C.A.P. _____, iscritta
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____
al numero REA _____, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle
imprese _____, partita I.V.A. _____, rappresentata dal
Signor _____ nato a _____, il
_____, e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di
_____; (di seguito, "**Impresa**"),

PREMESSO CHE

- la Filiale ha ravvisato la necessità di intervenire sull'immobile FIP sito in Torino Corso Bolzano 30, denominato Nuovo Palazzi Uffici Finanziari, al fine di adeguare lo stabile al D. Lgs. 81/08 ed ottenere il C.P.I.;
- in data 19/03/2009 con nota prot. 2009/4705/F-TO la Filiale Piemonte e Valle d'Aosta

- ha richiesto alla Direzione di incaricare il Responsabile Unico del Procedimento nonché le figure tecniche di affiancamento allo stesso;
- in data 15/05/2009 con nota prot. 2009/20806/DAO, la Direzione Area Operativa ha conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento al Dott. Mario Parlagreco, Responsabile del Supporto Tecnico Specialistico della Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, ai sensi degli artt. 10 e 91 del D. Lgs. 163/06 e dell'art. 7 del regolamento DPR 554/99;
 - in data 19/05/2009 con nota prot. 2009/1215/RIS/DRUO, della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, Servizio di Prevenzione e Protezione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, è stato nominato quale Responsabile dei Lavori per l'intervento di adeguamento dell'immobile, sede di lavoro dell'Agenzia del Demanio, Filiale Piemonte e Valle d'Aosta, il dott. Mario Parlagreco già Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli ex artt. 90, 93, 99 e 100 del D. Lgs. 81/08;
 - Altro _____
_____;
 - in data 17/06/2011 ha ottenuto la necessaria approvazione, ed il conseguente "Parere di conformità", ad eseguire le opere a progetto (Pratica 29359) dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, Divisione Prevenzione Incendi, con protocollo n. 23061;
 - in data _____ ha ottenuto le necessarie autorizzazioni amministrative dal Comune di Torino con provvedimento n. ____ del _____.

E SPECIFICATO INOLTRE CHE

- il committente, per la realizzazione del progetto, ha conseguentemente indetto, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., apposita gara a corpo mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto esecutivo redatto dalla Società SIBILLASSOCIATI S.r.l., Salita inferiore di Sant'Anna 50 - Genova, dell'importo a corpo di Euro 3.699.876,00 (tremilioneicentonovantanovemilaottocentosestantasei/00), di cui Euro 3.493.930,25 (tremilioniquattrocentonovantatremilamilanocecentotrenta/00) a base d'asta ed Euro 205.945,00 (duecentocinquemilanovecentoquaratacinque/00) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito del confronto delle offerte pervenute e dopo acquisizione dei documenti

necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'impresa, la gara è stata definitivamente aggiudicata all'Impresa _____.

Tutto ciò premesso e costituente parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

1.1. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**1.1.1. ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il Committente affida all'impresa _____
l'appalto delle opere inerenti gli interventi di attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sull'immobile FIP "Nuovo Palazzo Uffici Finanziari", sito in Corso Bolzano 30 a Torino.

L'Impresa accetta il suddetto appalto senza riserva alcuna e si impegna alla esecuzione di tutte le opere oggetto dell'appalto stesso in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

1.1.2. ART. 2 - CAPITOLATO D'APPALTO.

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, dal Capitolato Generale approvato D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, in quanto vigente e compatibile per gli articoli meglio specificati all'art. 358 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i., dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali e dal capitolato speciale d'appalto che le parti dichiarano di conoscere e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegato al progetto.
3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'Impresa in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 4 del presente contratto.

1.1.3. ART.3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale, al netto dell'I.V.A. e fatta salva la liquidazione finale, ammonta a Euro _____ (_____/00) comprensivo di Euro _____ (_____/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. Il contratto è stipulato "a corpo" mediante offerta a prezzi unitari ai sensi ai sensi di quanto previsto nell'articolo 83, secondo comma, punto b) del D.Lgs. 163/2006.
3. L'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori, ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i., e dagli articoli 118 e 119 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i..

1.1.4. ART. 4 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora il Committente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i..
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43 comma 8, 161 e 162 del Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e s.m.i..
3. L'elenco dei prezzi è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i..

1.2. TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

1.2.1. ART. 5 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

L'Impresa darà concreto inizio ai lavori entro _____ giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in _____ giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come meglio specificato all'art.4.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai fini dell'applicazione delle penali, si deve tenere conto del rispetto delle scadenze desunte dal cronoprogramma, predisposto dall'Impresa di cui agli art. 4, 5 e 8.3 del citato Capitolato, a partire dalla data di consegna dei lavori, sotto le riserve di legge, sino all'ultimazione della totalità delle opere appaltate.

1.2.2. ART. 6 – PENALI PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. In caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie fissate nell'articolo precedente, verrà applicata una penale giornaliera per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla data fissata pari a:

- a) opere di cui all'Art. 4.2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto (scadenza finale di ultimazione lavori):
 - a.1) Penale "una tantum" pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) allo scadere del settimo giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - a.2) Penale giornaliera pari allo 1,00 ‰ (unopermille) dell'importo contrattuale netto dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con la penale "una tantum" di cui sopra.
- b) opere di cui all'Art. 4.2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto (scadenze intermedie di ultimazione lavori):
 - b.1) Penale "una tantum" pari a Euro 1.000,00 (mille/00) allo scadere del secondo giorno naturale e consecutivo di ritardo;
 - b.2) Penale giornaliera pari allo 1,00 ‰ (unopermille) dell'importo contrattuale netto dei lavori, inerenti l'area oggetto di scadenza differenziata, per ogni

giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con la penale “una tantum” di cui sopra.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 lettera b, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto della durate delle lavorazioni

La misura complessiva della penale non può superare il 10 %. In tal caso il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'Impresa.

1.2.3. ART. 7 – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i..
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'Impresa ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che il Committente ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Committente a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Impresa intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se il Committente si oppone allo scioglimento, l'Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Impresa alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali

all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

1.2.4. ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA.

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, deve garantire la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'Impresa per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Committente, con la massima tempestività e i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.
2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, e s.m.i., è assunta dal signor _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Committente eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella

somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui al presente contratto ed al capitolato speciale d'appalto.

1.2.5. ART. 9 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

1.2.6. ART. 10 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 133, comma 4, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e s.m.i..

1.2.7. ART.11 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

1. Per l'esecuzione dei lavori all'Impresa è dovuta anticipazione pari _____ (_____) equivalente al 10% (dieci%) sull'importo contrattuale ai sensi e nei termini dell'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge con Legge 9 agosto 2013 n. 98..
2. L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d'asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
3. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di fine mese della fattura correlata e successiva all'emissione del certificato di pagamento.
Ai sensi dell'art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., i pagamenti in acconto sono subordinati all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) relativo all'affidatario che a tutti i subappaltatori, in corso di validità, relativo al cantiere interessato dai lavori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
La mancata approvazione come pure l'irregolarità del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 194 del D.P.R. n. 207 del 5 settembre 2010 e s.m.i.. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'Impresa, il

Committente sospende il successivo pagamento in favore dell'Impresa medesima.

4. Il termine di pagamento della rata di saldo è fissato in giorni 90 (novanta) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ex art. 141 comma 9 D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e previo accertamento del regolare adempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di regolarità contributiva ed assicurativa con le modalità sopra citate, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

Gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, e s.m.i..

5. La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

6. Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell'art. 144 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'Impresa di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

7. I pagamenti in acconto e a saldo verranno effettuati in ottemperanza all'art. 48-bis DPR n. 602/73, e successivo decreto attuativo n. 40 del 18/04/2008, previa verifica attraverso il sistema telematico di Equitalia Servizi S.p.A.

L'Impresa si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari all'appalto.

Qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara è _____.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la

Banca " _____ " - Agenzia n. _____ - di _____ -
Codice IBAN _____ non dedicato/dedicato in via esclusiva alle
commesse pubbliche ai sensi del comma 1 art. 3 del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i..
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
_____ nato a _____ il _____
Codice Fiscale . _____ .

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai fornitori di beni e servizi devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al presente contratto.

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, alla Committente eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

1.2.8. ART. 12 - RITARDO NEI PAGAMENTI.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel presente contratto, spettano all'Impresa gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 143 del capitolato generale d'appalto approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Impresa ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Committente e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per

la risoluzione del contratto.

1.2.9. ART. 13 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto, avviene con l'emissione del certificato di collaudo, che ha carattere provvisorio, entro sei mesi dall'ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Committente; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Impresa risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'Impresa deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

1.2.10. ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 135 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.
La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.
2. Inoltre il Committente procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
 - a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi, fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 in merito all'intervento sostitutivo della stazione appaltante, a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la CASSA EDILE;
- e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008;
- i) perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari;
- j) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
- k) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- l) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Committente, diversamente coperti dalle suddette polizze;
- m) revoca dell'attestazione di qualificazione con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. Produce inoltre la risoluzione del contratto, a discrezione della Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs 163/2006, l'eventuale ritardo superiore a 30 giorni naturali consecutivi, imputabile all'Impresa, nei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Impresa con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con la medesima Impresa.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 6 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Impresa rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma precedente; sono inoltre dovuti dall'Impresa i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

4. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del D.Lgs 163/2006 il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

5. L'Impresa è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

1.2.11. ART. 15 – CONTROVERSIE.

Tutte le controversie che insorgeranno nell'esecuzione dell'appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o dell'accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 240 e 239 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 201 e 202 del D.P.R. 207/2010 saranno risolte mediante ricorso alla magistratura ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Torino.

1.3. TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**1.3.1. ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 e agli artt. 4, 5 e 6 del D.M. 207/2010.
3. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore.

1.3.2. ART. 17 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Il Committente ha esperito gli adempimenti disposti dalla Legge n. 136/2010, e s.m.i., in materia di normativa antimafia.

1.3.3. ART. 18 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

1. L'Impresa ha depositato presso il Committente:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008;
 - b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

L'Impresa consegnerà inoltre, nei termini sanciti dal Capitolato Speciale d'Appalto, un programma esecutivo dettagliato.

Il Committente ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, predisposto dalla Società SIBILLASSOCIATI Srl del quale l'Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso, il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) e il cronoprogramma esecutivo, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto pur non essendo allo stesso allegati.
3. L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Impresa, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

1.3.4. ART. 19 - SUBAPPALTO.

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. È vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano

riconosciute dal Committente.

3. Previa autorizzazione del Committente e nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:

1.3.5. ART. 20 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa, ai sensi dell'art. 113, comma 1 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo Euro _____ (_____/00) pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al _____.

[ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163]

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. Detta garanzia, preve eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

1.3.6. ART. 21 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

1. L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Il Committente da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 l'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa, nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), che tenga indenne il Committente dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 3.680.000,00 (tremilioneisecentottantamila/00) , che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'Impresa sarà direttamente responsabile nei confronti del Committente per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto.

In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Committente, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'Impresa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

1.3.7. ART. 22 - POLIZZA POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE.

1. L'Impresa è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza postuma indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura del rischio:
 - a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è

destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene;

- b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

2. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).
3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.
4. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze di cui sopra.
5. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti di cui sopra faranno carico esclusivamente all'Appaltatore.

1.4. TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

1.4.1. ART. 23 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Tutti gli allegati al presente contratto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.
2. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene alcuni non allegati, avendone comunque le parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:
 - a) Capitolato Generale integrato, ove necessario, dal D.P.R. n. 207/2010, Titoli VI, VII, VIII, IX e X;
 - b) Capitolato Speciale d'Appalto, parte A e B (DAP|EG01, DAP|EA01, DAP|EI01);
 - c) Relazioni Tecniche (REL|EG01, DFT|EG01, REL|EA01, REL|EI01);
 - d) Piano di manutenzione (DAP|EG02);
 - e) Programma lavori e Cronoprogramma (DAP|EG03);
 - f) Lista delle lavorazioni e forniture debitamente compilato dall'Appaltatore (DAP|EG04);
 - g) Piano di sicurezza PSC e suoi allegati redatti ai sensi della vigente normativa D.Lgs n. 81/2008 (DAP|EC01 / 09);
 - h) Elaborati grafici del Progetto Esecutivo Opere Edili (Vedi Elenco SCH|EG01);
 - i) Elaborati grafici Progetto Esecutivo Impianti (Vedi Elenco SCH|EG01);
 - j) Gli elaborati del progetto definitivo relativi alle autorizzazioni amministrative e le documentazioni di benessere di tutti gli altri Enti coinvolti;
 - k) Gli elaborati di offerta e le relative dichiarazioni redatti dall'Appaltatore.
3. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Committente per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, tramite insindacabile giudizio

della Direzione dei lavori, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai requisiti prestazionali richiesti oltre che ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

1.4.2. ART. 24 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, il Regolamento approvato con D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 e il D.M. 145/2000 per le parti ancora vigenti e compatibili con le disposizioni del D.lgs. 163/2006.

1.4.3. ART. 25 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l'Impresa _____
elege domicilio in _____ presso: _____.

1.4.4. ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, che dichiara di accettarle.
2. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, e s.m.i..
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Committente.

Torino, _____

Il Committente
AGENZIA DEL DEMANIO

L'Impresa
